Pubblicato il 15/03/2021

N. 00861/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, proposto da

Comune di Regalbuto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mandolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Marosa Associazione Interpoderale, Gurgo Associazione Interpoderale, Associazione Stoccatello, Associazione Mintina Gorgo di Sale Realmutisi, Associazione Scalonazzo, Associazione Miglifulo - Cannizzara, Comune di Santa Margherita di Belice, Comune di Furnari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti e/o provvedimenti: 1) il decreto del Dirigente Generale del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea numero 1558/Serv 7° del 13.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 04.12.2020 n. 60, relativo all'Azione 4.3.1 recante in epigrafe "approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3, Azione 1, del P.S.R. 2014-2020" (con indicazione a.- delle istanze ammissibili a finanziamento da 1 a 133 e degli importi richiesti nonché dei relativi punteggi parziali assegnati e b.- delle istanze ricevibili non ammissibili a finanziamento da 1 a 45 e relative motivazioni di cui alla colonna "note"), nella parte in cui ha inserito il progetto del Comune di Regalbuto contrassegnato col codice n. 94250217851 e numero d'ordine 12 fra le operazioni non ammesse invece che fra quelle ammesse); 2) ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresi ove occorra e per quanto di interesse: 2.1) gli atti, non meglio conosciuti, di cui si riferisce nell'impugnato D.D.G. 1558 del 13.11.2020, con i quali "sono state esaminate le memorie presentate dalle Ditte per il riesame del punteggio attribuito nonché per la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità…"; 2.2) gli elenchi provinciali definitivi relativi alle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili del bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 2020 con le relative note di trasmissione al Dipartimento della Commissione istruttoria incaricata di esaminare le istanze presentate nell'ambito del bando (già nominata con decreto del 27.05.2020 n. 1568) del 09.10.2020 n. 2982, nonché dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento del 09.10.2020 prot. 104242, non conosciuti e soltanto menzionati dal D.D.G.1558 del 13.11.2020; 2.3) il decreto del Dirigente Generale del Servizio 7 del Dipartimento Regionale

dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea numero n. 1036/Serv.7° dell'11.08.2020, con cui, in relazione alla medesima Azione sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori: a) delle istanze ammissibili a finanziamento, con evidenza delle operazioni ammesse da 1 a 111 e degli importi richiesti nonché dei relativi punteggi parziali assegnati e b) delle istanze ricevibili non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni, nella parte in cui ha inserito il progetto del Comune di Regalbuto fra le operazioni non ammesse; 2.4) il verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione della Commissione Istruttoria in Servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 UIA di Cammarata datato 04.08.2020, trasmesso al Comune di Regalbuto in uno alla nota del 18.08.2020 protocollo numero 2371, con cui la Commissione di Valutazione ha ritenuto il progetto non cantierabile poiché "…mancano calcoli idraulici e non vengono forniti chiarimenti riguardante i provvedimenti autorizzatori relativi l'attraversamento del fiume Salso a valle della diga Pozzillo. La mancanza di tale elaborato (punto 5/l delle disposizioni attuative) comporta l'inammissibilità della domanda (paragrafo 14.1)…"; 3) in via meramente subordinata e cautelativa, ove occorra e per quanto di interesse, l'art. 4 del bando approvato con DDG del 18.04.2019 n. 532, pubblicato sulla GURS del 03.05.2019 n. 19, nella parte in cui rinvia al "…paragrafo 14.1 delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 4.3 azione 1 PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 1030 del 31/08/2016 e modificate con il DDG 1438 del 31.10.2016…", nonché il medesimo paragrafo 14.1 di tali Disposizioni attuative nella parte in cui prevede che "…il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile…" (compresa infine, coi medesimi limiti, ogni altra disposizione connessa o consequenziale a quelle impugnate).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 15.2.2021 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il Decreto del Dirigente Generale n. 1558 del 13/11/2020, pubblicato in G.U.R.S. n. 60 del 4/12/2020 - Parte I di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 "Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali", nella parte in cui il Comune di Ragalbuto è stato inserito nell'Elenco dei Progetti "ricevibili non ammissibili" in merito al Progetto di cui alla domanda n. 94250217851 (poi identificata nell'elenco dei progetti ricevibili ma non ammissibili della graduatoria definitiva alla posizione n. 12) finalizzata all'ottenimento del finanziamento per "Lavori di ammodernamento e ristrutturazione della strada comunale ex interpoderale "Erbe Bianche" a partire dall'innesto con la S.P. 83, sita in C/da Erbe bianche agro di Regalbuto" dell'importo complessivo di € 549.996,14;

Premesso che, con il medesimo ricorso, la parte ricorrente ha chiesto inoltre l'inserimento nell'elenco definitivo delle domande ritenute ammissibili al finanziamento;

Considerato che le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di pura forma depositato l'1.03.2021;

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato nei confronti, oltre che dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea della Regione Siciliana, anche dei Comuni di S. Margherita di Belice e di Furnari nonché di diverse Associazioni;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nella graduatoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento;
- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell'art. 6 del bando pubblico della sottomisura 4.3, Azione 1, del PSR Sicilia 2014-2020, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;
- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombente il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;
- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;
- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e

successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;
- le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, poiché i lavori previsti non sembrerebbero richiedere, ai fini della loro realizzazione e messa in cantiere, l'autorizzazione unica idraulica (v. parere dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, di cui alla nota del 03.12.2020);
- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, in ragione dei progetti finanziati, non residuano risorse da cui potere attingere nel caso di eventuale accoglimento della domanda del ricorrente;
- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in

motivazione;

c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, ore di rito;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Bartolo Salone	**Maria Cristina Quiligotti**

IL SEGRETARIO